

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

F24 A ZERO RAVVEDIBILE

Con risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità per poter ravvedere un modello F24 con saldo a zero, nell'ipotesi di ritardata od omessa presentazione.

Dopo aver ricordato che la normativa che disciplina la compensazione dei crediti d'imposta così detta "orizzontale" o "esterna" (D.Lgs. 241 del 1997) deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 , che fissa in euro 700.000 il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili, per ciascun anno solare, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, il documento di prassi ricorda che, **dal primo gennaio 2016**, "Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi".

L'Agenzia, quindi, evidenzia la possibilità di **ravvedere** la mancata o ritardata presentazione del modello **F24 con saldo a zero**, attraverso l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Nel caso specifico del modello di pagamento F24 a zero, l'Agenzia arriva alla **determinazione delle seguenti sanzioni**, a seconda del ritardo nella presentazione del modello:

- euro 5,56 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- euro 11,11 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione;
- euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione;
- euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall'omissione;
- euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall'omissione;

-euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929)

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.